

Corso base per volontari di protezione civile La legislazione A.N.C.



Cav. Luigi Fasani

Commissione Tecnica Valutazione - Scuola Superiore Protezione Civile

E tu cosa ne sai ?

Sei domande chiave

Nel Comune in cui abiti ci sono zone a rischio ?

Sei in grado di identificare i rischi ai quali il territorio del tuo Comune è esposto ?

Nel Comune in cui abiti esiste un piano di emergenza ?

Il Comune in cui risiedi organizza esercitazioni di Protezione Civile ?

Conosci il ruolo del Sindaco in caso di emergenza ?

Nel tuo Comune ci sono organizzazioni di volontariato ?

La legislazione Nazionale e Regionale

1970 Legge 996	“Norme sul soccorso e l’assistenza alle persone colpite da calamità”
1991 Legge 266	“Legge quadro sul volontariato”
1992 Decreto Ministeriale	“Ministero dell’Industria – Obblighi assicurativi”
1992 Legge 225	“Istituzione del servizio Nazionale della Protezione Civile”
1998 D.Lgs. 112	“ Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali”
2001 D.P.R. 194	“Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di Protezione Civile”
2004 L.R. n. 16	“Testo Unico delle disposizioni Regionali in materia di Protezione Civile”
2010 L.R. n. 9	“Regolamento regionale del volontariato di p.c.”
Costituzione art 27 comma 1	“Responsabilità penale”
Decreto 5/10/2009	“Disposizioni in materia di uso dei dispositivi lampeggianti luminosi sui veicoli adibiti a servizio di protezione civile”
Art. 177 del codice della strada	“Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze.”
DPR 16/12/1992 n.495	“Art. 24 – segnale distintivo norme d’uso. Intimazione dell’alt.”

Legge 225 del 1992

Art. 1 E' istituito il Servizio Nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

Art. 2 Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:

a) *eventi naturali o connessi con la attività dell'uomo che possono essere fronteggiate mediante interventi attuabili dai singoli enti o amministrazioni competenti in via **ordinaria**.*

*Nelle emergenze di tipo **a,b e c**, il coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza, sul territorio comunale, compete al **Sindaco***

b) *eventi naturali o connessi con la attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via **ordinaria**.*

*Nelle emergenze di tipo **b e c**, il coordinamento unitario del servizio emergenza, su scala provinciale, compete al **Prefetto ed al Presidente della Provincia (il Prefetto ha il coordinamento delle forze statali, il Presidente della Provincia di quelle locali)** salvo intese diverse, assunte con l'emanazione del piano provinciale.*

c) *calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri **straordinari**.*

*Nelle emergenze di tipo **c**, il coordinamento su scala nazionale, degli interventi di tutte le amministrazioni e degli enti interessati al soccorso compete al **Dipartimento di Protezione Civile per il tramite del "Comitato Operativo"***

Legge 225 del 1992

*Art. 3 Sono attività di protezione civile quelle volte alla **previsione e prevenzione** delle varie ipotesi di rischio, al **soccorso** delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta al **superamento della emergenza**.*

Legge 225 del 1992

Art. 3 *previsione*

Attività diretta alla conoscenza dei fenomeni calamitosi:

- ***suolo (terremoti, frane, valanghe, eruzioni vulcaniche)***
- ***aria e clima (inquinamento, uragano, trombe d'aria)***
- ***acqua (inquinamento, siccità, esondazioni, crollo di dighe)***
- ***incendi (urbani, industriali, boschivi)***
- ***eventi antropici (incidenti aerei, ferroviari, stradali, navali, black out elettrici)***
- ***sanità (epidemie naturali, pandemie, virus)***

Art. 3 *prevenzione*

Attività volte a impedire il verificarsi e ridurre l'incidenza di danni a cose e persone:

- ***interventi di contenimento della vulnerabilità di particolari edifici (scuole, ospedali)***
- ***interventi sul territorio per ridurre la vulnerabilità***
- ***interventi di contenimento nel rischio negli insediamenti industriali***
- ***i vincoli urbanistici di destinazione delle aree***
- ***l'educazione e l'informazione preventiva alla popolazione***





Classificazione sismica al 2006


Recepimento da parte delle Regioni e delle Province autonome dell'Ordinanza PCM 20 marzo 2003, n. 3274.
Atti di recepimento al 31 dicembre 2007. Abruzzo: DGR 29/3/03, n. 438. Basilicata: DCR 19/11/03, n. 731. Calabria: DGR 10/2/04, n. 47. Campania: DGR 7/11/02, n. 5447.
Emilia Romagna: DGR 21/7/03, n. 1435. Friuli Venezia Giulia: DGR 1/8/03, n. 2325. Lazio: DGR 1/8/03, n. 766. Liguria: DGR 16/9/03, n. 530. Lombardia: DGR 7/11/03, n. 14964.
Marche: DGR 29/7/03, n. 1046. Molise: LR 20/5/04, n. 13. Piemonte: DGR 17/11/03, n. 61/11017. Puglia: DGR 2/3/04, n. 153. Sardegna: DGR 30/3/04, n. 15/31.
Sicilia: DGR 19/12/03, n. 408. Toscana: DGR 16/6/03, n. 604. Trentino Alto Adige: Bolzano, DGP 6/11/06, n. 4047; Trento, DGP 23/10/03, n. 2813. Umbria: DGR 18/6/03, n. 852.
Veneto: DCR 3/12/03, n. 87 - Valle d'Aosta: DGR 30/12/03, n. 5130.

Art. 3 soccorso

Attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi ogni forma di prima assistenza

Art. 3 superamento dell'emergenza

Attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie alla ripresa delle normali condizioni di vita



Legge 225 del 1992

***Art. 6 Sono componenti del servizio nazionale della
Protezione Civile:***

1) Le Amministrazioni dello Stato

2) Le Regioni

3) Le Province

4) I Comuni (e le comunità montane)

***Le stesse devono provvedere all'attuazione delle attività di
Protezione Civile secondo i rispettivi ordinamenti e le
rispettive competenze.***

Art. 14 Competenze del Prefetto

- **1. Il prefetto, anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, predispose il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura l'attuazione.**
- **2. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 art. 2 il Prefetto :**
 - **a) informa il Dipartimento della protezione civile, il presidente della giunta regionale e la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendio del Ministero dell'Interno;**
 - **b) assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati;**
 - **c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi;**
 - **d) vigila sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica**

Circolare 30 settembre 2002

Una volta verificatosi l'evento, il Prefetto, coerentemente con quanto pianificato in sede locale dai competenti enti territoriali, assicurerà, agli stessi, il concorso dello Stato e delle relative strutture periferiche per l'attuazione degli interventi di protezione civile, attivando quindi tutti i mezzi ed i poteri di competenza statale, e così realizzando quella insostituibile funzione di "cerniera" con le ulteriori risorse facenti capo agli altri enti pubblici.

Il Prefetto, anteriormente all'adozione delle ordinanze di protezione civile, è l'unico soggetto deputato ad assumere iniziative di carattere straordinario, appunto in quanto rappresentante in loco dello Stato e quindi legittimato in via esclusiva a derogare all'ordinamento giuridico vigente.

Il C.C.S. viene attivato dall'U.T.G. quando si verificano emergenze di tipo b) e c).

Il C.C.S. è composto dai funzionari degli enti e delle istituzioni interessate alla gestione dell'emergenza

Le funzioni di supporto previste al C.C.S. sono 14 e fra queste il volontariato di protezione civile occupa la funzione 4

Art. 15 Competenze del Sindaco

Art. 15 comma 1

*Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di autonomie locali, ogni Comune **può dotarsi** di una struttura di protezione civile.*

Art. 15 comma 3

***Il sindaco è autorità comunale di protezione civile.** Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite.*

Art. 15 comma 4

Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto.

Art. 11 Le strutture operative del Servizio Nazionale

Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio Nazionale della protezione civile:

- a) Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, quale componente fondamentale della protezione civile**
- b) Le Forze Armate**
- c) Le forze di Polizia (P.S.-C.C.-G.d.F.)**
- d) Il Corpo Forestale dello Stato**
- e) I servizi tecnici nazionali**
- f) I gruppi nazionali di ricerca scientifica, l'Istituto Nazionale di geofisica**
- g) La Croce Rossa Italiana**
- h) Le strutture del servizio sanitario nazionale**
- i) Il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino**
- j) Le organizzazioni di volontariato**

D. Lgs. 112 del 1998

“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59

– Capo VIII – Protezione Civile

Funzioni conferite alle Regioni

- 1 La Predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi***
- 2 L'attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi avvalendosi anche del Corpo Nazionale dei VV.F.***
- 3 Gli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi***
- 4 L'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi***
- 5 Lo spegnimento degli incendi boschivi***
- 6 La dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati***
- 7 Gli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato***

Funzioni conferite alle Province

- 1 L'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi***
- 2 La predisposizione dei piani provinciali di emergenza***
- 3 La vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi***

Funzioni conferite ai Comuni

- 1 Attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi***
- 2 L'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale***
- 3 La predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza***
- 4 L'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza***
- 5 La vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti***
- 6 L'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale.***

Funzioni conferite ai Comuni

Legge 267 del 2000



Art. 54 le attribuzioni del Sindaco quale
Ufficiale del Governo:

Adotta provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire o eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Chi fa cosa

Il Sindaco e la nuova normativa regionale (L.R. 16/2004 – art.2)

- *Il sindaco è **AUTORITA'** comunale di protezione civile*
- Predispone il PIANO COMUNALE d'emergenza
- Si dota di una struttura di Protezione Civile
- Attiva il CENTRO OPERATIVO comunale d'emergenza **C.O.C.**
- Dispone gli interventi immediati in favore della popolazione e l'utilizzo del volontariato
- Cura l'attivazione dei primi soccorsi e vigila sugli interventi urgenti
- Se non riesce ad intervenire con le proprie forze e risorse chiede aiuto al Prefetto e comunica al Presidente della Giunta Regionale



Chi fa cosa

Il Sindaco e la nuova normativa regionale (L.R. 16/2004 – art.2)



- ***Il Centro Operativo Comunale d'emergenza***

Si attiva attraverso le

“FUNZIONI DI SUPPORTO”

per tipologia di rischio, in funzione dell'emergenza in atto.

Chi fa cosa

Il Sindaco e la nuova normativa regionale (L.R. 16/2004 – art.2)

- *L'Unità di Crisi Locale U.C.L.*

“COMPOSIZIONE”

- Sindaco
- Assessore alla Protezione Civile, viabilità, assistenza
- Comandante Polizia Locale
- Capo Ufficio Tecnico
- Responsabile Ufficio di Protezione Civile
- Il R.O.C. (Referente Operativo Comunale)




Chi fa cosa


- *I programmi di previsione e prevenzione*
 - **A livello nazionale:** Dipartimento di P.C.
 - **A livello regionale:** Regioni
 - **A livello provinciale:** Province
- *I piani di emergenza*
 - **A livello nazionale:** Dipartimento di P.C.
 - **A livello regionale:** Regioni
 - **A livello provinciale:** Province
 - **A livello comunale:** Comune


Il sistema Nazionale di Protezione Civile



Il sistema Nazionale di Protezione Civile







Corridoio mezzi di soccorso
Vie di fuga

Elisuperficie Sanitaria

Area di afflusso limitato ai mezzi di soccorso



Area accessibile solo ai soccorritori

Percorso di evacuazione

Posto di Comando Avanzato

Corridoio Sanitario



Posto Medico Avanzato

Area di ammassamento mezzi di soccorso

La pianificazione d'emergenza **IL "METODO AUGUSTUS"**

ovvero la pianificazione per "funzioni di supporto"

Il metodo "Augustus" è stato concepito e realizzato per

ORGANIZZARE AL MEGLIO

la gestione di un'emergenza, ai diversi livelli:

NAZIONALE (e Internazionale)

REGIONALE

PROVINCIALE

COMUNALE

Il “Metodo AUGUSTUS”

Il Metodo Augustus

è pertanto un “metodo”, un “modo” di lavorare

COORDINATO a tutti i livelli, dove le

“FUNZIONI DI SUPPORTO”

all'emergenza vengono “duplicate” ai diversi livelli (nazionale, regionale, provinciale, comunale) permettendo così un continuo scambio di dati, informazioni, attività

MIRATE PER “PROBLEMATICHE”

Il "Metodo AUGUSTUS" C.C.S. - C.O.M.

PIANIFICAZIONE NAZIONALE DI EMERGENZA



FUNZIONI DI SUPPORTO

SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE



TECNICO SCIENTIFICA - PIANIFICAZIONE

1 GRUPPI DI RICERCA SCIENTIFICA (CNR)-ISTITUTO NAZIONALE GEOFISICA-REGIONI- DIPARTIMENTO PC SERVIZI TECNICI NAZIONALI



SANITA', ASSISTENZA SOCIALE

2 MINISTERO SANITA' - REGIONE/AA.SS.LL. - C.R.I.- VOLONTARIATO SOCIO-SANITARIO




MASS MEDIA E INFORMAZIONE

3 RAI - EMITTENTI TV/RADIO PRIVATE: NAZIONALI E LOCALI - STAMPA



VOLONTARIATO

4 DIPARTIMENTO PC- ASSOCIAZIONI LOCALI, PROVINCIALI, REGIONALI, NAZIONALI



MATERIALI E MEZZI

5 C.A.P.I.-MIN.INTERNO - SIST.MERCURIO-FF.AA.-C.R.I. AZIENDE PUBBL. E PRIV.-VOLONTARIATO



TRASPORTI E CIRCOLAZIONE - VIABILITA'

6 FF.SS.-TRASPORTO GOMMATO, MARITTIMO, AEREO ANAS-SOC. AUTOSTRAD-PROVINCE-COMUNI- ACI



TELECOMUNICAZIONI

7 TELECOM - MINISTERO POSTE - IMMARSAT COSPAS/SARSAT - RADIOAMATORI

AUGUSTUS/FUNZNAZ.CDR



SERVIZI ESSENZIALI

8 ENEL - SNAM - GAS - ACQUEDOTTO AZIENDE MUNICIPALIZZATE - SISTEMA BANCARIO DISTRIBUZIONE CARBURANTE



CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE

9 ATTIVITA' PRODUTTIVE (IND., ART., COMM.) -OPERE PUBBLICHE- BENI CULT.-INFRASTRUTTURE-PRIVATI



STRUTTURE OPERATIVE S.A.R.

10 DIPARTIMENTO PC- VV.F.- FF.AA.- C.R.I.- CC- G.d.F. FORESTALE- C.d.P.- P.S.- VOLONTARIATO-CNSA (CAI)



ENTI LOCALI

11 REGIONI - PROVINCE - COMUNI COMUNITA' MONTANE



MATERIALI PERICOLOSI

12 VV.F.- C.N.R. - DEPOSITI E INDUSTRIE A RISCHIO



LOGISTICA EVACUATI - ZONE OSPITANTI

13 FF.AA. - MIN.INTERNO - C.R.I. - VOLONTARIATO REGIONI - PROVINCE - COMUNI



COORDINAMENTO CENTRI OPERATIVI

14 COLLEGAMENTO CON I CENTRI OPERATIVI MISTI GESTIONE DELLE RISORSE-INFORMATICA

Il "Metodo AUGUSTUS" C.C.S. – C.O.M.

- FUNZIONE 1 - TECNICO SCIENTIFICA PIANIFICAZIONE
- FUNZIONE 2 - SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE
- FUNZIONE 3 - MASS-MEDIA ED INFORMAZIONE
- **FUNZIONE 4 - VOLONTARIATO**
- FUNZIONE 5 - MATERIALI E MEZZI
- FUNZIONE 6 - TRASPORTO, CIRCOLAZIONE E VIABILITA'
- FUNZIONE 7 - TELECOMUNICAZIONI
- FUNZIONE 8 - SERVIZI ESSENZIALI
- FUNZIONE 9 - CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE
- FUNZIONE 10 - STRUTTURE OPERATIVE
- FUNZIONE 11 - ENTI LOCALI
- FUNZIONE 12 - MATERIALI PERICOLOSI
- FUNZIONE 13 - ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
- FUNZIONE 14 - COORDINAMENTO CENTRI OPERATIVI

Il “Metodo AUGUSTUS” C.O.C.

- 1. tecn.scientifica e di pianificazione
- 2. sanità e assistenza sociale e veterinaria
- **3. *volontariato***
- 4. materiali e mezzi
- 5. servizi essenziali e attività scolastica
- 6. censimento danni a persone e cose
- 7. strutture operative locali
- 8. telecomunicazioni
- 9. assistenza alla popolazione

Tavolo delle funzioni di supporto



Unità di Crisi Regionale



"Per gestire una crisi occorre saper imparare rapidamente"

Per imparare rapidamente nel corso della crisi è necessario aver già imparato molto tempo prima"

Patrick Lagadec